

# **Regolamento previdenziale**

## **Parte 2**

**Disposizioni regolamentari generali (DRG)**

**Edizione 1.2020**

**Allegati 1 - 9**

Allegato 1

Aliquote di conversione dall'1.1.2020

Allegato 2

Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita

Allegato 3

Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto

Allegato 4

Ripartizione di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

Allegato 5

Mantenimento della previdenza

Allegato 6

Riscatto per pensionamento anticipato

Allegato 7

Disposizioni connesse alla 6 revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

Allegato 8

Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 9

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

**Allegato 1 Aliquote di conversione dall'1.1.2020**

In caso di variazioni della tariffa/LPP si applicano le aliquote del relativo anno assicurativo.

**Uomini**

		Età												
	Inf. a 1 anno	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
obbl.	0													7.550%
sovraobbl.	0	4.104%	4.204%	4.307%	4.415%	4.529%	4.628%	4.754%	4.887%	5.029%	5.180%	5.341%	5.513%	5.698%
obbl.	1													
sovraobbl.	1	4.112%	4.213%	4.316%	4.425%	4.537%	4.639%	4.765%	4.899%	5.042%	5.193%	5.355%	5.528%	
obbl.	2													
sovraobbl.	2	4.121%	4.221%	4.325%	4.434%	4.546%	4.649%	4.776%	4.911%	5.054%	5.207%	5.370%	5.544%	
obbl.	3													
sovraobbl.	3	4.129%	4.230%	4.334%	4.444%	4.554%	4.660%	4.787%	4.923%	5.067%	5.220%	5.384%	5.559%	
obbl.	4													
sovraobbl.	4	4.137%	4.238%	4.343%	4.453%	4.562%	4.670%	4.798%	4.934%	5.079%	5.234%	5.398%	5.575%	
obbl.	5													
sovraobbl.	5	4.146%	4.247%	4.352%	4.463%	4.570%	4.681%	4.809%	4.946%	5.092%	5.247%	5.413%	5.590%	
obbl.	6													
sovraobbl.	6	4.154%	4.256%	4.361%	4.472%	4.579%	4.691%	4.821%	4.958%	5.105%	5.261%	5.427%	5.606%	
obbl.	7													
sovraobbl.	7	4.162%	4.264%	4.370%	4.482%	4.587%	4.702%	4.832%	4.970%	5.117%	5.274%	5.441%	5.621%	
obbl.	8													
sovraobbl.	8	4.171%	4.273%	4.379%	4.491%	4.595%	4.712%	4.843%	4.982%	5.130%	5.287%	5.456%	5.636%	
obbl.	9													
sovraobbl.	9	4.179%	4.281%	4.388%	4.501%	4.603%	4.723%	4.854%	4.994%	5.142%	5.301%	5.470%	5.652%	
obbl.	10													
sovraobbl.	10	4.187%	4.290%	4.397%	4.510%	4.612%	4.733%	4.865%	5.005%	5.155%	5.314%	5.484%	5.667%	
obbl.	11													
sovraobbl.	11	4.196%	4.298%	4.406%	4.520%	4.620%	4.744%	4.876%	5.017%	5.167%	5.328%	5.499%	5.683%	

**Donne**

		Età												
	Inf. a 1 anno	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
obbl.	0													7.700%
sovraobbl.	0	4.136%	4.227%	4.322%	4.423%	4.531%	4.646%	4.768%	4.901%	5.044%	5.198%	5.365%	5.545%	5.739%
obbl.	1													
sovraobbl.	1	4.144%	4.235%	4.330%	4.432%	4.541%	4.656%	4.779%	4.913%	5.057%	5.212%	5.380%	5.561%	
obbl.	2													
sovraobbl.	2	4.151%	4.243%	4.339%	4.441%	4.550%	4.666%	4.790%	4.925%	5.070%	5.226%	5.395%	5.577%	
obbl.	3													
sovraobbl.	3	4.159%	4.251%	4.347%	4.450%	4.560%	4.677%	4.801%	4.937%	5.083%	5.240%	5.410%	5.594%	
obbl.	4													
sovraobbl.	4	4.166%	4.259%	4.356%	4.459%	4.569%	4.687%	4.812%	4.949%	5.095%	5.254%	5.425%	5.610%	
obbl.	5													
sovraobbl.	5	4.174%	4.267%	4.364%	4.468%	4.579%	4.697%	4.823%	4.961%	5.108%	5.268%	5.440%	5.626%	
obbl.	6													
sovraobbl.	6	4.182%	4.275%	4.373%	4.477%	4.589%	4.707%	4.835%	4.973%	5.121%	5.282%	5.455%	5.642%	
obbl.	7													
sovraobbl.	7	4.189%	4.282%	4.381%	4.486%	4.598%	4.717%	4.846%	4.984%	5.134%	5.295%	5.470%	5.658%	
obbl.	8													
sovraobbl.	8	4.197%	4.290%	4.389%	4.495%	4.608%	4.727%	4.857%	4.996%	5.147%	5.309%	5.485%	5.674%	
obbl.	9													
sovraobbl.	9	4.204%	4.298%	4.398%	4.504%	4.617%	4.738%	4.868%	5.008%	5.160%	5.323%	5.500%	5.691%	
obbl.	10													
sovraobbl.	10	4.212%	4.306%	4.406%	4.513%	4.627%	4.748%	4.879%	5.020%	5.172%	5.337%	5.515%	5.707%	
obbl.	11													
sovraobbl.	11	4.219%	4.314%	4.415%	4.522%	4.636%	4.758%	4.890%	5.032%	5.185%	5.351%	5.530%	5.723%	

---

**Allegato 2 Tasso di interesse di mora per la prestazione di uscita**


---

Fino al 31.12.2002	4.25% (4.00% più 0.25%)
Dall'1.1.2003 al 31.12.2003	3.50% (3.25% più 0.25%)
Dall'1.1.2004 al 31.12.2004	2.50% (2.25% più 0.25%)
Dall'1.1.2005 al 31.12.2005	3.50% (2.50% più 1%)
Dall'1.1.2006 al 31.12.2006	3.50% (2.50% più 1%)
Dall'1.1.2007 al 31.12.2007	3.50% (2.50% più 1%)
Dall'1.1.2008 al 31.12.2008	3.75% (2.75% più 1%)
Dall'1.1.2009 al 31.12.2009	3.00% (2.00% più 1%)
Dall'1.1.2010 al 31.12.2010	3.00% (2.00% più 1%)
Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	3.00% (2.00% più 1%)
Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	2.50% (1.50% più 1%)
Dall'1.1.2013 al 31.12.2013	2.50% (1.50% più 1%)
Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	2.75% (1.75% più 1%)
Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	2.75% (1.75% più 1%)
Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	2.25% (1.25% più 1%)
Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	2.00% (1.00% più 1%)
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018	2.00% (1.00% più 1%)
Dall'1.1.2019 al 31.12.2019	2.00% (1.00% più 1%)
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	2.00% (1.00% più un percento)

**Allegato 3 Tabella degli averi previdenziali vincolati del pilastro 3a non computabili in caso di riscatto**
**Tabella per il calcolo del massimo avere 3a possibile (ex articolo 60a, capoverso 2, OPP2 e articolo 7, capoverso 1, lettera a, OPP3) per classe di età**
**(decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 25° anno di età)**

Anno nascita	Inizio 1.1.	Situaz. al 31.12.12	Situaz. al 31.12.13	Situaz. al 31.12.14	Situaz. al 31.12.15	Situaz. al 31.12.16	Situaz. al 31.12.17	Situaz. al 31.12.18	Situaz. al 31.12.19	Situaz. al 31.12.20	
1962 e prima	1987	211'370	221'280	231'891	247'717	252'519	261'813	271'199	280'737	290'370	
	1963	1988	201'973	211'742	222'186	232'842	242'521	251'714	206'999	270'435	279'966
	1964	1989	192'560	202'187	212'465	222'951	232'506	241'599	250'783	260'117	269'544
	1965	1990	183'509	193'001	203'117	213'440	222'876	231'873	240'959	250'195	259'523
	1966	1991	174'226	183'579	193'530	203'685	212'999	221'897	230'884	240'019	249'245
	1967	1992	165'300	174'519	184'312	194'305	203'502	212'305	221'196	230'234	239'363
	1968	1993	155'645	164'719	174'340	184'159	193'229	201'929	210'717	219'650	228'672
	1969	1994	145'949	154'877	164'326	173'970	182'913	191'510	200'193	209'021	217'937
	1970	1995	136'626	145'414	154'698	164'173	172'993	181'491	190'074	198'801	207'615
	1971	1996	127'375	136'025	145'144	154'452	163'151	171'550	180'034	188'660	197'373
	1972	1997	118'480	126'996	135'957	145'105	153'686	161'991	170'379	178'909	187'524
	1973	1998	109'706	118'091	126'897	135'885	144'352	152'563	160'857	169'292	177'810
	1974	1999	101'270	109'528	118'184	127'020	135'376	143'498	151'701	160'044	168'470
	1975	2000	93'077	101'212	109'722	118'410	126'658	134'693	142'808	151'062	159'399
	1976	2001	85'198	93'215	101'585	110'131	118'276	126'227	134'257	142'425	150'676
	1977	2002	77'434	85'335	93'567	101'973	110'015	117'883	125'830	133'915	142'080
	1978	2003	69'969	77'758	85'857	94'128	102'072	109'861	117'728	125'731	133'814
	1979	2004	62'563	70'241	78'209	86'345	94'193	101'903	109'690	117'613	125'615
	1980	2005	55'320	62'889	70'729	78'734	86'487	94'119	101'829	109'673	117'596
	1981	2006	48'120	55'581	63'293	71'169	78'826	86'382	94'014	101'780	109'624
	1982	2007	41'096	48'452	56'038	63'787	71'352	78'834	86'390	94'080	101'847
	1983	2008	34'052	41'301	48'763	56'385	63'857	71'264	78'745	86'358	94'048
	1984	2009	27'196	34'343	41'683	49'180	56'563	63'897	71'303	78'843	86'457
	1985	2010	20'262	27'305	34'522	41'894	49'186	56'445	63'778	71'242	78'780
	1986	2011	13'464	20'405	27'501	34'751	41'953	49'140	56'400	63'790	71'254
	1987	2012	6'682	13'521	20'497	27'624	34'737	41'852	49'039	56'355	63'745
	1988	2013	0	6'739	13'596	20'602	27'627	34'672	41'786	49'030	56'347
	1989	2014		0	6'739	13'625	20'563	27'537	34'580	41'752	48'996
	1990	2015			0	6'768	13'621	20'252	27'498	34'599	41'771
	1991	2016				0	6'768	13'604	20'508	27'539	34'640
	1992	2017					0	6'768	13'604	20'566	27'597
	1993	2018						0	6'768	13'662	20'624
	1994	2019								6'826	13'720
	1995	2020									6'826

Per il calcolo in una data diversa dal 31 dicembre, interpolare partendo dai dati del 31 dicembre successivo.

**Parametri di calcolo**

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accredito	6'682	6'739	6'739	6'768	6'768	6'768	6'768	6'826	6'826
Tasso di interesse	1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	1.25%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

## Allegato 4 Ripartizione volontaria di fondi liberi, misure speciali ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

### 1. Principi

- <sup>1</sup> La ripartizione si svolge sulla base di una delibera adottata dall'organo competente durante il periodo di validità del contratto.
- <sup>2</sup> Nell'ambito del piano di ripartizione pertinente vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano di ripartizione tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 2.
- <sup>3</sup> Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione.

### 2. Piano di ripartizione

#### 2.1. Fondi liberi

- <sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
  - a) Età alla data di riferimento,
  - b) Ultimo salario annuo annunciato,
  - c) Avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
  - d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione spettante.

- <sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
  - a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
  - b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
  - c) Tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

#### 2.2. Misure speciali

- <sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
  - a) Età alla data di riferimento,
  - b) Ultimo salario annuo annunciato,
  - c) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un basso salario annuo e un elevato numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione spettante.

- <sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
  - a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
  - b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
  - c) Tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

#### 2.3. Fondi liberi e misure speciali

Se si devono distribuire fondi liberi con misure speciali, le misure speciali vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e l'importo totale viene suddiviso in un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.

#### 2.4. Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro

Se, come da volontà del datore di lavoro, si procede alla distribuzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.

### 3. Esecuzione

#### 3.1. Tempistiche della ripartizione

Se la ripartizione si discosta dai principi del regolamento di cui al presente allegato, il piano di ripartizione trova esecuzione solo dopo l'apposizione di una firma valida da parte dell'organo competente. In caso contrario, l'esecuzione avviene dopo la stesura del piano di ripartizione e non richiede alcuna firma.

#### 3.2. Tipo di assegnazione

- <sup>1</sup> La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.
- <sup>2</sup> Se non è possibile accreditare la somma sul capitale determinante per i beneficiari di rendite, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.
- <sup>3</sup> Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, anche in questo caso la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.
- <sup>4</sup> Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

### 4. Parametri minimi

- <sup>1</sup> La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.
- <sup>2</sup> Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.
- <sup>3</sup> La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.
- <sup>4</sup> La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

### 5. Costi

- <sup>1</sup> La stesura di un piano di ripartizione richiesto liberamente o prescritto dalla legge produce i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.

<sup>2</sup> Le spese straordinarie per la preparazione di ricorsi e denunce, in particolare in relazione alle necessarie perizie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

---

**6. Casi non disciplinati**

---

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente allegato vengono gestiti dalla Fondazione per analogia e in conformità alle disposizioni di legge.

## Allegato 5

### Mantenimento della previdenza

#### 1. Disposizioni generali

- <sup>1</sup> Le disposizioni del presente allegato si applicano per il mantenimento della copertura previdenziale dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria (cfr. DRG) non oltre il compimento del 70° anno d'età a condizione che il mantenimento della previdenza sia previsto nelle DRG.
- <sup>2</sup> La soluzione previdenziale adottata dall'istituto di previdenza è strutturata secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari particolari sul mantenimento della previdenza (in seguito: DRP M).

#### 2. Assicurati

- <sup>1</sup> Assicurati<sup>1</sup> L'assicurazione viene concessa dietro richiesta individuale delle persone da assicurare se:
  - Il loro rapporto di lavoro era in essere già prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria e prosegue oltre la stessa e
  - Il salario annuo percepito e annunciato dal datore di lavoro supera la soglia di entrata, e
  - Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria non sono invalidi al 70% o più e viene per loro gestito un avere di vecchiaia attivo presso la Fondazione e
  - Alla data di decorrenza del mantenimento della previdenza non percepiscono le prestazioni di vecchiaia complete.
- <sup>2</sup> Non possono aderire alla cassa di previdenza coloro che avviano un nuovo rapporto di lavoro col datore di lavoro dopo aver raggiunto l'età pensionabile ordinaria; la loro adesione non è ammessa nemmeno in seguito a trasferimento da un altro istituto di previdenza.

#### 3. Prestazioni previdenziali

- <sup>1</sup> Finché l'assicurato continua a percepire dal datore di lavoro una retribuzione effettiva che al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria ammonta a più di due terzi della retribuzione annua AVS, non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia.
- <sup>2</sup> Il pensionamento parziale, ai sensi delle disposizioni di cui alle DRG, è possibile sia al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria che in seguito.
- <sup>3</sup> Il diritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate matura se il rapporto di lavoro con il datore di lavoro è cessato o se la retribuzione è costantemente inferiore al salario minimo (soglia di entrata) e in ogni caso non oltre il compimento del 70° anno d'età. Il pagamento della prestazione di vecchiaia avviene sempre per la prima volta il primo giorno del mese successivo.
- <sup>4</sup> Le prestazioni di invalidità non sono più assicurate. Se l'assicurato successivamente diventa inabile al lavoro le prestazioni di vecchiaia vengono erogate dopo massimo sei mesi ai sensi del cpv. 3.

- <sup>5</sup> Eventuali prestazioni per superstiti sono assicurate nella misura prevista dalle DRP.

#### 4. Riscatto e promozione della proprietà di abitazioni (PPA)

- <sup>1</sup> La possibilità di effettuare riscatti è ammessa se non espressamente esclusa dalle DRP. Tuttavia l'importo del relativo versamento è limitato all'importo regolamentare massimo consentito fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dell'assicurato secondo le DRP, al netto dell'avere di vecchiaia già maturato alla data del riscatto.
- <sup>2</sup> Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno ai fini della promozione della proprietà di abitazioni non sono ammessi. Il rimborso di eventuali prelievi anticipati effettuati prima della decorrenza del mantenimento della previdenza non è più possibile. Le costituzioni in pegno già in essere alla decorrenza del mantenimento della previdenza rimangono valide se riferite a diritti sulle prestazioni di vecchiaia e per superstiti che continuano a essere assicurati.

#### 5. Divorzio

È consentito versare o percepire fondi previdenziali a seguito di divorzio, nonché ricostituire la posizione previdenziale tramite riscatti. I particolari sono disciplinati nell'Allegato 9 "Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio".

#### 6. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di mantenimento della previdenza comporta sempre il pensionamento. Al posto della prestazione di uscita viene pertanto versata la prestazione di vecchiaia.

#### 7. Costituzione e risoluzione del contratto di affiliazione

- <sup>1</sup> Con la costituzione del contratto di affiliazione è possibile mantenere presso la Fondazione la copertura previdenziale del personale nella stessa forma adottata dall'istituto di previdenza precedente.
- <sup>2</sup> Con la risoluzione del contratto di affiliazione il personale che beneficia del mantenimento della previdenza passa al nuovo istituto di previdenza a condizione che quest'ultimo si dichiara espressamente favorevole a tale trasferimento. In caso contrario matura il diritto alle prestazioni di vecchiaia.

#### 8. Entrata in vigore; disposizioni DRG

- <sup>1</sup> Il presente allegato è valido dalla data di entrata in vigore del piano di previdenza relativo al mantenimento della previdenza ai sensi delle DRP.
- <sup>2</sup> Per quanto qui non previsto si applicano per analogia le Disposizioni regolamentari generali (DRG).

## Allegato 6

### Riscatto per pensionamento anticipato

#### 1. Campo di applicazione

Le disposizioni del presente allegato si intendono prioritarie rispetto ad eventuali prescrizioni divergenti contenute nelle DRG.

#### 2. Principio fondamentale

- <sup>1</sup> L'assicurato può richiedere, non prima del compimento del 58° anno di età, il pensionamento anticipato totale o parziale e percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente.
- <sup>2</sup> Se l'assicurato opta per il pensionamento anticipato totale e intende ricevere interamente le prestazioni di vecchiaia in anticipo, può chiedere di effettuare un riscatto speciale oltre a quelli previsti dal regolamento, per compensare del tutto o in parte la decurtazione derivante dal prelievo anticipato. Prima di decidere su tale riscatto, la Fondazione ha facoltà di richiedere un esame dello stato di salute ed eventualmente respingere la richiesta. La richiesta viene segnatamente rinviata se l'assicurato, su un periodo di 60 giorni calcolato a partire dal primo giorno di incapacità lavorativa, è risultato inabile al lavoro per oltre 30 giorni con un'inabilità minima del 40 per cento.

#### 3. Esclusione del riscatto speciale per il pensionamento anticipato

Il riscatto speciale non è consentito se

- a) è possibile ed è previsto un pensionamento anticipato prima del compimento del 58° anno di età;
- b) si è verificato un caso previdenziale;
- c) l'assicurato tenendo conto delle giacenze che vanno a ridurre il totale consentito per il riscatto, non ha ancora riscattato interamente le prestazioni regolamentari complete, non ha ancora restituito i prelievi anticipati per l'acquisto dell'abitazione oppure non ha ancora ricostituito interamente la propria posizione a seguito di un divorzio;
- d) l'assicurato richiede un pensionamento anticipato parziale e quindi intende beneficiare anticipatamente solo di una parte delle prestazioni di vecchiaia;
- e) tale riscatto deve essere effettuato nei tre anni precedenti la data del pensionamento anticipato, l'assicurato ha richiesto come prestazione di vecchiaia la liquidazione di un'indennità totale o parziale e, al momento del versamento, non revoca tale domanda o non è più possibile rispettare il termine regolamentare per la revoca, salvo il godimento di un quarto dell'aver di vecchiaia minimo LPP come indennità unica;
- f) l'assicurato ha effettuato un riscatto per il prefinanziamento del pensionamento anticipato parziale o totale, ma continua a lavorare oltre l'età pensionabile anticipata e rimane assicurato presso la Fondazione.

#### 4. Entità del riscatto

##### 4.1. Riscatto per il prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia mancanti

- <sup>1</sup> Il riscatto speciale finalizzato al prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia mancanti avviene sulla base del salario attualmente assicurato e

della tabella dei riscatti di cui all'Allegato 1 delle DRP.

- <sup>2</sup> L'ammontare dei riscatti non può superare la differenza, calcolata per un periodo inferiore all'anno, tra l'importo alla data del pensionamento anticipato (indicato nella tabella dei riscatti di cui all'Allegato 1 delle DRP) e l'importo alla data del pensionamento ordinario. Ciò vale anche qualora l'aver di vecchiaia effettivamente disponibile alla data del pensionamento anticipato non raggiunga, per effetto di una riduzione dell'importo massimo ammesso per i riscatti, l'importo previsto dalla tabella dei riscatti.
- <sup>3</sup> La differenza così calcolata viene scontata al tasso di interesse minimo LPP alla data prevista per il pensionamento anticipato. Eventuali ulteriori perdite di interessi non possono essere compensate con riscatti.

##### 4.2. Riscatto per il prefinanziamento della riduzione del tasso di conversione della rendita

- <sup>1</sup> Poiché l'aver di vecchiaia disponibile alla data del pensionamento anticipato viene convertito in rendita di vecchiaia applicando un'aliquota inferiore rispetto a quella prevista alla data del pensionamento ordinario, l'assicurato che abbia già effettuato tutti i riscatti ammessi (vedi punto 4.1.) può richiedere di effettuare un riscatto supplementare a compensazione della riduzione di rendita che deriva dalla minore aliquota di conversione. Tale riscatto supplementare viene calcolato, secondo principi attuariali riconosciuti, sulle basi tariffarie applicabili alla data del calcolo, in particolare per le aliquote di conversione delle rendite.
- <sup>2</sup> Il riscatto supplementare non può essere effettuato se l'assicurato ha richiesto, quale prestazione di vecchiaia, la liquidazione di un'indennità totale o parziale e, alla data del versamento, non revoca tale domanda o non è più possibile rispettare il termine regolamentare per la revoca.

#### 5. Modalità del riscatto

- <sup>1</sup> Ogni versamento deve ammontare a minimo CHF 5'000.--. La domanda per il riscatto di cui al punto 4.1 può essere presentata in qualsiasi momento non appena le prestazioni regolamentari siano state completamente rfinanziate; la domanda per il riscatto supplementare di cui al punto 4.2 può essere presentata dopo il compimento del 50° anno di età.
- <sup>2</sup> Se i riscatti vengono effettuati meno di tre anni prima della data di pensionamento anticipato prevista oppure se, indipendentemente da tale termine, viene effettuato un riscatto a compensazione della riduzione dell'aliquota di conversione della rendita, alla data prevista per il pensionamento anticipato tutte le prestazioni di vecchiaia devono essere erogate sotto forma di rendita. È esclusa l'erogazione delle prestazioni come indennità unica.

#### 6. Accredito del riscatto

Il riscatto versato viene accreditato interamente sulla componente sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia. Se tale contribuzione comporta un incremento delle prestazioni di rischio, datore di lavoro e assicurato continuano a sostenere la medesima quota contributiva percentuale fissata nelle disposizioni regolamentari.



## 7. Incapacità di guadagno prima del raggiungimento della data prevista per il pensionamento anticipato

- <sup>1</sup> Se l'assicurato alla data prevista per il pensionamento anticipato è in condizioni di totale o parziale incapacità di guadagno, il diritto alle prestazioni di vecchiaia matura soltanto con il recupero della piena capacità di guadagno e in ogni caso entro il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.
- <sup>2</sup> L'esenzione dall'obbligo di pagamento dei contributi per gli accrediti di vecchiaia viene applicata indipendentemente dal fatto che tali accrediti siano già stati prefinanziati per il pensionamento anticipato tramite riscatto.

## 8. Rinuncia al pensionamento anticipato (prosecuzione dell'attività lavorativa)

### 8.1. Principio fondamentale

In caso di rinuncia al pensionamento anticipato, il tetto delle prestazioni regolamentari può essere superato al massimo del 5 per cento; il computo tiene conto degli aumenti retributivi e dell'incremento delle prestazioni previste dal piano previdenziale fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.

### 8.2. Rinuncia nei casi di cui al punto 4.1. (Prefinanziamento di accrediti di vecchiaia mancanti)

Se l'assicurato ha effettuato il riscatto solo per prefinanziare gli accrediti di vecchiaia mancanti ai sensi del punto 4.1., gli accrediti di vecchiaia regolamentari vengono riscossi e accreditati soltanto se non già prefinanziati. A partire da questo momento l'assicurazione viene prorogata fino all'effettivo pensionamento, in ogni caso non oltre l'età pensionabile ordinaria, senza che sia necessario versare contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia.

### 8.3. Rinuncia nei casi di cui al punto 4.2. (prefinanziamento della riduzione dell'aliquota di conversione della rendita)

- <sup>1</sup> Se l'assicurato ha effettuato un riscatto supplementare per il prefinanziamento totale o parziale della riduzione dell'aliquota di conversione della

rendita ai sensi del punto 4.2, alla data prevista per il pensionamento anticipato gli accrediti di vecchiaia regolamentari non vengono più riscossi e l'assicurazione di rischio prevista dal piano previdenziale si estingue. L'assicurato percepisce a questa data una rendita di vecchiaia calcolata moltiplicando l'aliquota di conversione vigente in quel momento per l'aver di vecchiaia disponibile al netto dell'aver di vecchiaia obbligatorio LPP disponibile a tale data e dell'importo dei riscatti effettuati per il prefinanziamento degli accrediti di vecchiaia LPP mancanti.

- <sup>2</sup> A partire da questo momento l'assicurazione resta in vigore sulla base di un piano minimo LPP e viene prorogata fino all'effettivo pensionamento, in ogni caso non oltre l'età pensionabile ordinaria, senza che sia necessario versare contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia LPP.

## 9. Riduzione delle prestazioni di vecchiaia

- <sup>1</sup> Alla data dell'effettivo pensionamento totale le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte fino a costituire un importo complessivamente superiore al 105 per cento delle prestazioni di vecchiaia calcolate dalla Fondazione alla data del pensionamento ordinario sulla base del massimo avere di vecchiaia regolamentare possibile (in caso di fruizione sotto forma di rendita, moltiplicato per le aliquote di conversione vigenti).
- <sup>2</sup> Tale avere di vecchiaia regolamentare massimo, utilizzato per il calcolo di cui al paragrafo 1, viene determinato sulla base del piano previdenziale nel quale l'assicurato è stato inserito fino alla data in cui è cessato il versamento degli accrediti di vecchiaia regolamentari. Esso è pari almeno al valore di riferimento per il pensionamento ordinario alla data dell'ultimo riscatto ai sensi del punto 4.
- <sup>3</sup> Le aliquote di conversione utilizzate per il calcolo di cui al paragrafo 1 corrispondono alle aliquote di conversione previste per il pensionamento ordinario valide alla data dell'effettivo pensionamento totale oppure, se superiori, alla data dell'ultimo riscatto ai sensi del punto 4.

## Allegato 7

### Disposizioni connesse alla 6 revisione AI, primo pacchetto di misure, in vigore dal 1° gennaio 2012

#### 1. Introduzione

- <sup>1</sup> Le modifiche di legge introdotte con la 6a revisione AI, primo pacchetto di misure sono volte a facilitare la reintegrazione dei beneficiari di rendita AI nel mercato del lavoro mediante un'apposita revisione delle rendite. Le modifiche di legge, valide dal 1° gennaio 2012, riguardano le disposizioni LAI e LPP e le relative ordinanze.
- <sup>2</sup> Salvo altrimenti indicato nelle disposizioni del presente allegato, si applicano le disposizioni regolamentari.

#### 2. Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (articolo 26a LPP)

##### 2.1. Rendita

Qualora sussista un diritto a percepire prestazioni di invalidità dalla Fondazione e la rendita di invalidità (rendita AI) venga ridotta o soppressa in seguito a una riduzione del grado di invalidità, l'assicurato ha diritto a una proroga provvisoria di tre anni della copertura presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal regolamento, a condizione che prima della riduzione o della soppressione della rendita AI abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita AI sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione. Il termine di tre anni decorre dalla data in cui la riduzione o soppressione della rendita AI diviene effettiva.

##### 2.2. Coordinamento

- <sup>1</sup> Prima della riduzione o soppressione della rendita AI (provvedimenti di reintegrazione in corso).

Il calcolo di coordinamento non tiene conto di un eventuale reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.

- <sup>2</sup> Dopo la riduzione o soppressione della rendita AI (proroga provvisoria dell'assicurazione)

Il calcolo di coordinamento tiene conto di eventuali redditi supplementari percepiti durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione (ad es. stipendio, prosecuzione del pagamento dello stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto, secondo le disposizioni regolamentari sul coordinamento, pienamente computabili.

Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione la rendita di invalidità erogata dalla Fondazione viene ridotta in modo corrispondente alla riduzione del grado di invalidità dell'assicurato solo a condizione che tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare e che il totale delle entrate non sia inferiore al reddito complessivo percepito dall'assicurato prima della riduzione o soppressione della rendita AI.

La rendita erogata dalla Fondazione può essere inoltre ridotta se, sommata alle altre prestazioni computabili, supera il limite di sovraindennizzo previsto dal regolamento.

- <sup>3</sup> In caso di erogazione di prestazioni transitorie AI

Il calcolo di coordinamento tiene conto di eventuali prestazioni transitorie AI di cui all'articolo 32 LAI nonché di eventuali redditi supplementari (ad es. stipendio, prosecuzione del pagamento dello

stipendio, indennità giornaliera, ecc.) in quanto pienamente computabili.

##### 2.3. Prosecuzione della gestione del conto di vecchiaia

Durante il periodo di proroga provvisoria dell'assicurazione ovvero per tutto il tempo in cui vengono erogate prestazioni transitorie AI, la Fondazione continua a gestire la parte passiva del conto di vecchiaia dell'assicurato risultante alla data di decorrenza della proroga assicurativa.

##### 2.4. Estinzione del diritto a prestazioni nei confronti della Fondazione

- <sup>1</sup> Il diritto all'erogazione della rendita di invalidità e alla prosecuzione della gestione del conto di vecchiaia si estingue dopo massimo tre anni dalla data di riduzione o soppressione effettiva della rendita AI.

- <sup>2</sup> Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, il diritto a prestazioni nei confronti della Fondazione si estingue nel momento in cui matura il diritto alla prestazione transitoria AI.

##### 2.5. Ambito di applicazione temporale

Ai sensi dell'articolo 26a LPP, le presenti disposizioni vengono applicate alle prestazioni di invalidità della Fondazione per i casi di riduzione o soppressione della rendita AI disposta a partire dal 1° gennaio 2012.

#### 3. Prosecuzione dell'erogazione della rendita di invalidità da parte dell'istituto di previdenza professionale dopo la riduzione o la soppressione della rendita AI (disposizioni finali della 6a revisione AI)

##### 3.1. Rendita

- <sup>1</sup> Qualora la rendita AI venga ridotta o soppressa in seguito al riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata (disposizioni finali della 6a revisione AI), il diritto all'erogazione di prestazioni di invalidità nei confronti della Fondazione si estingue in misura corrispondente.

- <sup>2</sup> Qualora vengano adottati provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'articolo 8a LAI e la rendita AI continui a essere erogata, per massimo due anni, durante il periodo di attuazione di tali misure, il diritto all'erogazione di prestazioni di invalidità nei confronti della Fondazione si estingue in misura corrispondente quando viene meno la rendita AI.

##### 3.2. Prestazione supplementare

Qualora non vengano adottati provvedimenti di reintegrazione ai sensi dell'articolo 8a LAI, per agevolare l'assicurato la Fondazione eroga, per sei mesi dalla data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI e comunque non oltre la fine del mese dell'eventuale decesso dell'assicurato, un importo pari al massimo alla rendita originaria. Tale prestazione supplementare non è soggetta al calcolo di coordinamento e non comporta alcuna copertura assicurativa.

##### 3.3. Coordinamento

Il calcolo di coordinamento non tiene conto di un eventuale reddito supplementare percepito durante la partecipazione ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.

### 3.4. Prosecuzione della gestione del conto di vecchiaia

Qualora il grado di invalidità venga ridotto o azzerato in seguito al riesame delle rendite AI assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza una causa organica comprovata (disposizioni finali della 6a revisione AI), la Fondazione, diversamente da quanto previsto dalle altre disposizioni regolamentari, continua a gestire la parte passiva del conto di vecchiaia dell'assicurato risultante prima dell'inizio della riduzione o soppressione della rendita per tutto il tempo in cui viene erogata una rendita.

### 3.5. Ambito di applicazione temporale

Ai sensi delle disposizioni finali LPP (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), le presenti disposizioni vengono applicate alle prestazioni di invalidità della Fondazione nei casi di riduzione o soppressione della rendita AI disposta a partire dal 1° gennaio 2012 e dell'introduzione delle relative misure di accertamento prima dell'1.1.2015.

## 4. Obbligo di assicurazione per i lavoratori dipendenti che continuano a essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP

### 4.1. Osservazione preliminare

Le disposizioni di seguito si applicano solo ai lavoratori dipendenti che continuano a essere assicurati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP e che quindi, prima della riduzione o soppressione della rendita AI, hanno partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o la cui rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lavorativa o all'aumento del grado di occupazione. Tali disposizioni non si applicano, invece, se la rendita AI è stata ridotta o soppressa in seguito a un miglioramento delle condizioni di salute senza che l'assicurato abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI.

### 4.2. Beneficiari di rendita AI finora non attivi che svolgono una nuova attività lavorativa presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione

- <sup>1</sup> L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione sussiste a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.
- <sup>2</sup> Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.

### 4.3. Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che aumentano il proprio grado di impiego presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione o svolgono, oltre all'attività lavorativa parziale presso un altro datore di lavoro, una nuova attività lavorativa presso un datore di lavoro affiliato alla Fondazione

- <sup>1</sup> L'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per la retribuzione dell'ulteriore attività sussiste a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI.
- <sup>2</sup> Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre

anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per la retribuzione dell'ulteriore attività inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.

### 4.4. Beneficiari di rendita AI finora parzialmente attivi che cambiano impiego e svolgono una nuova attività lavorativa presso un altro datore di lavoro affiliato alla Fondazione

- <sup>1</sup> Se un datore di lavoro assume un dipendente che sarebbe soggetto a obbligo assicurativo ai sensi delle DRG ma che, ai sensi dell'articolo 26a LPP, continua a essere provvisoriamente assicurato presso un altro istituto di previdenza, il salario soggetto a contributi AVS versato dal datore di lavoro viene suddiviso in due parti.
- <sup>2</sup> Se la parte del nuovo salario che corrisponde all'ultimo salario percepito con il vecchio impiego configura per il dipendente un obbligo assicurativo ai sensi delle DRG, detta parte va assicurata presso la Fondazione, secondo quanto disposto dal presente Regolamento previdenziale, come per i beneficiari di rendita di invalidità parziale.
- <sup>3</sup> Per quanto concerne la parte del nuovo salario che eccede l'ultimo salario percepito con l'impiego precedente, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione inizia a partire da tre anni dopo la data di effettiva riduzione o soppressione della rendita AI. Qualora l'AI continui a erogare una prestazione transitoria ai sensi dell'articolo 32 LAI oltre i tre anni, l'obbligo di assicurazione presso la Fondazione per questa parte del salario inizia nel momento in cui decade il diritto a tale prestazione.
- <sup>4</sup> Quanto sopra si applica anche quando l'interessato continua a essere assicurato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 26a LPP presso la stessa Fondazione anziché presso un altro istituto di previdenza.

### 4.5. Particolari obblighi di notifica

- <sup>1</sup> I datori di lavoro che assumono dipendenti i quali continuano a essere assicurati provvisoriamente presso la Fondazione o un altro istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP sono tenuti a rispettare non solo gli obblighi di notifica ordinari di cui alle DRG, ma anche a comunicare la data di riduzione o cessazione della rendita AI. Qualora il dipendente abbia lasciato l'impiego precedente per assumere quello nuovo, l'assicurato è tenuto a comunicare alla Fondazione l'importo dell'ultimo stipendio percepito con la vecchia attività. Tale obbligo di notifica sussiste per tre anni a partire dalla riduzione o soppressione della rendita AI; la comunicazione deve essere effettuata con la notifica salariale.
- <sup>2</sup> Allo scadere dei tre anni dalla riduzione o soppressione della rendita AI il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare immediatamente il dipendente presso l'istituto di previdenza.

## 5. Validità

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2012.

## Allegato 8

### Regolamento per la liquidazione parziale

#### 1. Liquidazione parziale o totale

##### 1.1. Principi

- <sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, oltre al diritto alla prestazione di uscita sussiste anche un diritto individuale ai fondi collettivi della cassa di previdenza stessa.
- <sup>2</sup> Sono considerati fondi collettivi della cassa di previdenza i fondi liberi ed eventuali misure speciali. In caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono considerati fondi collettivi anche le riserve dei contributi del datore di lavoro, a condizione che le stesse non siano necessarie per il saldo di contributi o costi insoluti.

##### 1.2. Requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza

- <sup>1</sup> I requisiti per una liquidazione parziale si ritengono soddisfatti se:
  - a) nel corso di un anno si procede a una considerevole riduzione del personale e di conseguenza del numero di persone assicurate presso la Fondazione;
  - b) viene effettuata una ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro tale da comportare un numero elevato di singole uscite;
  - c) nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro un numero considerevole di persone assicurate viene trasferito collettivamente a un nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo);
  - d) in caso di risoluzione del contratto di affiliazione non vengono risolte tutte le assicurazioni e rimane assicurato presso la Fondazione un numero considerevole di persone (beneficiari di rendita).
- <sup>2</sup> Ai sensi del cpv. 1 si definisce "considerevole" una riduzione del personale (lettera a), un trasferimento (lettera b) o il numero delle persone che rimane assicurato presso la Fondazione (lettera c) se questi coinvolgono: da 2 a 29 persone min. il 30%, da 30 a 69 persone min. il 25%, da 70 a 99 persone min. il 15% e a partire da 100 persone min. il 10% del personale.

##### 1.3. Requisiti per la liquidazione totale della cassa di previdenza

I requisiti per una liquidazione totale si ritengono soddisfatti se:

- a) l'azienda del datore di lavoro viene completamente liquidata;
- b) l'azienda del datore di lavoro fallisce e di conseguenza non esiste più.

##### 1.4. Obbligo di comunicazione in caso di liquidazione parziale o totale

Tutti i requisiti per la liquidazione parziale o totale devono essere comunicati immediatamente alla Fondazione.

#### 2. Modalità di ripartizione

##### 2.1. Principi

- <sup>1</sup> In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge, i diritti sui fondi da distribuire sono sempre e soltanto individuali, sia per le uscite individuali che per le uscite collettive.

- <sup>2</sup> Per quanto riguarda la stesura di un piano di ripartizione prescritta dalla legge, vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 3 ovvero 4.

- <sup>3</sup> In presenza dei requisiti previsti, la data di riferimento per la ripartizione è la seguente:

- Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera a, il 31 dicembre successivo all'anno in cui ha avuto luogo una considerevole riduzione del personale e, di conseguenza, del numero delle persone assicurate;
- Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera b, il 31 dicembre successivo alla delibera del datore di lavoro;
- Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettere c e d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto al trasferimento collettivo;
- Per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto alla risoluzione del contratto di affiliazione.

- <sup>4</sup> Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione. Essi hanno il diritto di presentare opposizione motivata scritta entro 30 giorni alla commissione previdenziale competente (per i casi di cui al punto 1.2 capoverso 1 lettere a-c ovvero ad Allianz Suisse Vita (per i casi di cui al punto 1.2 capoverso 1 lettera d. Inoltre, se le loro obiezioni non vengono accolte, gli assicurati interessati hanno la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni per richiedere alla competente autorità di vigilanza la verifica di requisiti, procedura e piano di ripartizione.

- <sup>5</sup> Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e la data di esecuzione del piano di ripartizione il numero dei soggetti determinanti attivi e passivi subisce una variazione pari o superiore al 5%, i fondi da ripartire vengono adeguati di conseguenza.

##### 2.2. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza

###### 2.2.1. Fondi liberi

- <sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:

- a) età alla data di riferimento,
- b) ultimo salario annuo annunciato,
- c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
- d) numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

- <sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:

- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,

- b) tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

#### 2.2.2. Misure speciali

<sup>1</sup> In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:

- a) età alla data di riferimento,
- b) ultimo salario annuo annunciato,
- c) numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un basso salario annuo e un elevato numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

<sup>2</sup> Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:

- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
- b) tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

#### 2.2.3. Fondi liberi e misure speciali

Se i fondi liberi devono essere distribuiti insieme alle misure speciali, queste ultime vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.2.1.

#### 2.3. Piano di ripartizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza

<sup>1</sup> In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge a seguito di liquidazione totale della cassa di previdenza, si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

<sup>2</sup> Se in caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono disponibili anche riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono assegnate innanzitutto ai fondi liberi e si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

#### 2.4. Esecuzione

##### 2.4.1. Tempistiche della liquidazione parziale o totale

<sup>1</sup> Il piano di ripartizione viene eseguito una volta entrato in vigore.

<sup>2</sup> Il piano di ripartizione si intende in vigore se

- a) entro il termine di 30 giorni fissato dalla prima informativa nessun avente diritto ha presentato opposizione scritta all'autorità competente di cui al punto 2.1 capoverso 4;
- b) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa nessun avente diritto ha contattato l'autorità di vigilanza;
- c) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa uno o più aventi diritto hanno contattato l'autorità di vigilanza, ma l'autorità di vigilanza ha respinto le obiezioni in via informale e, nel successivo termine di 30 giorni dal

rigetto informale, non è stato richiesto alla suddetta autorità di emettere alcuna decisione impugnabile;

d) entro il termine di 30 giorni dal rigetto informale delle obiezioni viene richiesta all'autorità di vigilanza l'emissione di una decisione impugnabile e, nel procedimento contro tale provvedimento, viene confermata la legittimità dei requisiti, della procedura e del piano di ripartizione.

#### 2.4.2. Tipo di assegnazione

<sup>1</sup> La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.

<sup>2</sup> Se per i beneficiari di rendite non è possibile accreditare la somma sul capitale di riferimento determinante, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.

<sup>3</sup> Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia, perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.

<sup>4</sup> Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

#### 2.5. Parametri minimi

<sup>1</sup> La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.

<sup>2</sup> Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.

<sup>3</sup> La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.

<sup>4</sup> La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

#### 2.6. Costi

<sup>1</sup> La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.

<sup>2</sup> Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

#### 2.7. Casi non disciplinati

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente regolamento vengono gestiti dalla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge applicando per analogia le disposizioni del regolamento.

### 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore su approvazione della competente autorità di vigilanza alla data della relativa delibera del Consiglio di fondazione. A partire dalla data di entrata in vigore il regolamento si applica a tutte le liquidazioni parziali notificate alla Fondazione dopo tale data. Per le liquidazioni parziali antecedenti

l'entrata in vigore del presente regolamento si applica il Regolamento per la liquidazione parziale del

23 novembre 2006 (data della disposizione emanata dall'autorità di vigilanza precedentemente compe-

tente), tenendo conto delle nuove disposizioni regolamentari della OPP2 valide dal 1° giugno 2009.

## Allegato 9

### Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

#### 1. Introduzione

- 1.1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge debitore, assicurato presso la stessa, e del coniuge avente diritto, anch'egli assicurato presso la Fondazione, in relazione al conguaglio della previdenza professionale disposto dal tribunale in caso di divorzio. Vengono altresì disciplinati i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge avente diritto non assicurato presso la stessa.
- 1.2. Le disposizioni del presente allegato prevalgono su eventuali norme regolamentari di diverso tenore contenute nelle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e nelle Disposizioni regolamentari particolari (DRP).

#### 2. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio prima del pensionamento

- 2.1. Conguaglio della prestazione di uscita prima che si verifichi il caso previdenziale di invalidità

- <sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il caso previdenziale di invalidità non si è verificato, la prestazione di uscita percepita dal matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio dal coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- <sup>2</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l' avere di vecchiaia disponibile presso la Fondazione in quel momento viene diviso analogamente a una prestazione di uscita secondo quanto disposto dal tribunale.

- 2.2. Conguaglio della prestazione di uscita ipotetica dopo il verificarsi del caso previdenziale di invalidità

- <sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione si è verificato in tutto o in parte il caso previdenziale di invalidità, la prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell' avere di vecchiaia) così come calcolata dal matrimonio fino a quel momento, viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- <sup>2</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione è parzialmente invalido, la parte attiva, percepita dal matrimonio fino a quel momento, dell' avere di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene altresì divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- <sup>3</sup> Se, a causa di un sovraindennizzo a seguito di concorso con prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria o dell'assicurazione militare, la Fondazione corrisponde al coniuge (debitore) assicurato presso di essa solo una rendita di invalidità ridotta (o non ne corrisponde alcuna), la prestazione di uscita ipotetica di cui al capoverso 1 può tuttavia essere utilizzata per il conguaglio secondo quanto disposto dal tribunale.

#### 2.3. Oggetto della divisione

- <sup>1</sup> Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA, in caso di conguaglio della prestazione di uscita prima del verificarsi di un caso previdenziale, uscita di capitale e interessi perduti per effetto del prelievo PPA vengono addebitati proporzionalmente all' avere di vecchiaia acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo PPA (articolo 22a, capoverso 3 LFLP).
- <sup>2</sup> Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA quest'ultimo, in caso di conguaglio della prestazione di uscita dopo il verificarsi dell'invalidità, non viene considerato (articolo 22a, capoverso 4, LFLP).
- <sup>3</sup> In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995, per il calcolo della prestazione di uscita sono determinanti le tabelle prescritte (articolo 22b LFLP).
- <sup>4</sup> Non vengono inclusi nella divisione
  - l' avere di vecchiaia rivalutato al tasso di interesse minimo LPP fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio che era già disponibile al momento del matrimonio;
  - i conferimenti unici (riscatti) da beni propri effettuati dopo il matrimonio e rivalutati degli interessi fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio;
  - i pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale avvenuti dopo il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.

#### 2.4. Addebito e trasferimento della prestazione di uscita da parte della Fondazione (articolo 22c LFLP)

- <sup>1</sup> La prestazione di uscita che deve essere trasferita dalla Fondazione a favore del coniuge avente diritto viene addebitata al coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione in base al rapporto esistente tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.
- <sup>2</sup> La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della prestazione di uscita del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).
- <sup>3</sup> La prestazione di uscita da trasferire viene versata dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.
- <sup>4</sup> Le disposizioni contenute nelle DRG relative a "Trasferimento al nuovo istituto di previdenza", "Prosecuzione della copertura previdenziale in altra forma" nonché "Pagamento in contanti" trovano conforme applicazione anche al trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

2.5. Ricezione e accredito della prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

- 1 La parte della prestazione di uscita che può essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull'aver di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione stessa nella stessa proporzione in cui essa è stata addebitata all'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.
- 2 La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della prestazione di uscita presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'aver di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.
- 3 Qualora il coniuge assicurato presso la Fondazione (avente diritto) abbia raggiunto l'età ordinaria di pensionamento senza che il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia sia sorto, la prestazione d'uscita da trasferirgli non viene accreditata sul suo avere di vecchiaia e la Fondazione non accetta il trasferimento.

2.6. Riscatto di riacquisto dopo il trasferimento dell'aver di vecchiaia

- 1 Il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione può effettuare un nuovo riscatto fino all'ammontare della prestazione di uscita (parte attiva dell'aver di vecchiaia) trasferita dalla Fondazione, se al momento del nuovo riscatto non risulta verificatosi alcun caso previdenziale.
- 2 Non si ha alcun diritto a un nuovo riacquisto dopo il trasferimento della prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto
- 3 Qualora avvenga un adeguamento del calcolo, la rendita di invalidità viene adeguata nella stessa misura in cui viene ridotta se nel calcolo manca un avere pari all'ammontare della parte della prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto. Una rendita di invalidità in corso al momento del trasferimento può essere ridotta al massimo secondo il rapporto esistente tra la parte trasferita dell'aver di vecchiaia ipotetico al momento dell'avvio della procedura di divorzio e l'aver di vecchiaia ipotetico complessivo prima del trasferimento. Il ricalcolo di una rendita di invalidità in corso viene effettuato secondo le disposizioni regolamentari che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità.
- 4 Nell'ambito del conto di confronto LPP, il calcolo della rendita di invalidità LPP viene adeguato in ogni caso. L'aver di vecchiaia LPP alla base del calcolo adeguato si compone:
  - a) dell'aver di vecchiaia LPP proporzionale percepito dall'assicurato fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità;
  - b) della somma proporzionale degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall'inizio del diritto alla rendita di invalidità fino all'avvio della procedura di divorzio, senza interessi;
  - c) della somma degli accrediti di vecchiaia LPP per gli anni mancanti dall'avvio della procedura di divorzio fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza interessi.

Secondo le lettere a e b, determinante è il rapporto in cui la parte non trasferita dell'aver di

se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'aver di vecchiaia).

- 3 Gli importi nuovamente versati vengono accreditati sull'aver di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia proporzionalmente all'addebito della prestazione di uscita trasferita.

2.7. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione

- 1 Se, conformemente alle DRP, l'aver di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
- 2 Se, conformemente alle DRP, l'aver di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto vale la seguente regola:
  - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
  - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo il trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

vecchiaia LPP ipotetico si trova al momento dell'avvio della procedura di divorzio rispetto al complessivo avere di vecchiaia LPP ipotetico. Per il resto, il calcolo adeguato viene effettuato secondo le disposizioni di legge che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità di cui alla LPP.

2.8. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

- 1 Se, conformemente alle DRP, l'aver di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita.
- 2 Se, conformemente alle DRP, l'aver di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita vale la seguente regola:
  - Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
  - Se l'incapacità lavorativa, la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa), subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.



Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo la ricezione e l'accredito della prestazione di uscita.

### 3. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il pensionamento

#### 3.1. Conguaglio della rendita di vecchiaia dopo il pensionamento

- <sup>1</sup> Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha diritto a una rendita di vecchiaia, tale rendita viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- <sup>2</sup> La quota di rendita assegnata dal tribunale al coniuge avente diritto e a carico del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene convertita da quest'ultima in una rendita vitalizia al momento in cui il divorzio cresce in giudicato.
- <sup>3</sup> La conversione avviene applicando la formula prescritta dal Consiglio federale valida nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato (cfr. Allegato OLP articolo 19h).
- <sup>4</sup> Il coniuge avente diritto comunica alla Fondazione per iscritto se la rendita vitalizia deve essere trasferita in forma di capitale o di rendita.
- <sup>5</sup> Il trasferimento in forma di capitale avviene al più tardi 30 giorni dopo che la comunicazione è pervenuta alla Fondazione.

#### 3.2. Trasferimento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge avente diritto da parte della Fondazione

- <sup>1</sup> Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima determinante presso il suo istituto di previdenza per il pensionamento anticipato, può richiedere che il pagamento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale sia effettuati direttamente a lui.
- <sup>2</sup> Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita di vecchiaia o ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista per legge, la Fondazione gli paga direttamente la rendita vitalizia o la liquidazione in capitale. Egli può richiedere che essa sia versata al suo istituto di previdenza se non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia e se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora un riscatto.
- <sup>3</sup> Le rendite versabili direttamente al coniuge avente diritto vengono in genere corrisposte in rate anticipate trimestrali al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita non decorre da una di queste date, viene calcolata pro rata.
- <sup>4</sup> Nel caso in cui non avvenga un versamento diretto al coniuge avente diritto, la rendita vitalizia viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.
- <sup>5</sup> Questo versamento consiste nella rendita dovuta per un anno civile e va effettuato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione sorge il diritto al versamento diretto per motivi di età o invalidità, o il coniuge avente diritto decede, il versamento consiste nella rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. La Fondazione deve sul versamento annuale un interesse che corrisponde alla metà del tasso di interesse stabilito dal regolamento in vigore per l'anno in questione.

<sup>6</sup> La Fondazione determina il rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione tra l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

<sup>7</sup> Qualora il coniuge avente diritto cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla Fondazione al più tardi il 15 novembre dell'anno in questione.

#### 3.3. Ricezione e accredito della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione da parte di quest'ultima

- <sup>1</sup> La parte della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale che può essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore alla Fondazione viene accreditata sull'avere di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione nella stessa proporzione in cui è stata addebitata all'istituto di previdenza o di libero passaggio trasferente del coniuge debitore.
- <sup>2</sup> La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

### 4. Calcolo della prestazione di uscita e delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento durante la procedura di divorzio (articolo 22a capoverso 4 LFLP)

#### 4.1. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a una rendita di vecchiaia

- <sup>1</sup> Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.
- <sup>2</sup> La rendita di vecchiaia viene ricalcolata alla data di inizio della rendita e ridotta come se fosse stata calcolata sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita.
- <sup>3</sup> Una metà dell'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite di vecchiaia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita che deve essere trasferita a favore del coniuge avente diritto.
- <sup>4</sup> L'altra metà di questo importo viene convertita, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e secondo i principi tecnico-assicurativi della Fondazione in vigore per il calcolo originario della rendita di vecchiaia, in una rendita vitalizia, la quale viene ulteriormente sottratta dalla rendita di vecchiaia del coniuge debitore, già ridotta secondo il capoverso 2. Le quote della rendita versate dopo la sentenza di divorzio che superano la rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2 vengono compensate, entro i limiti di legge, con la rendita di vecchiaia dovuta.

4.2. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a un capitale di vecchiaia

- <sup>1</sup> Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il di previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.
- <sup>2</sup> Se è stata tempestivamente richiesta la riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di capitale, l'esigibilità del capitale di vecchiaia viene differita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante il differimento, la Fondazione anticipa al coniuge debitore prestazioni sotto forma di rendita di vecchiaia da computare al capitale di vecchiaia.
- <sup>3</sup> La metà dell'importo di cui sarebbero ridotte tali anticipazioni fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita da trasferire a favore del coniuge avente diritto.
- <sup>4</sup> Le prestazioni anticipate dalla Fondazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ridotte della deduzione già operata sulla prestazione di uscita da trasferire conformemente al capoverso 3, vengono dedotte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dal capitale di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ridotto a seguito del trasferimento della prestazione di uscita (senza deduzione di cui al capoverso 3).

k) l'adeguamento della rendita di invalidità se, in caso di conguaglio della previdenza professionale, un importo fosse stato trasferito al coniuge avente diritto;

l) altre informazioni necessarie per l'effettuazione del conguaglio della previdenza professionale.

---

## 6. Ambito di applicazione

---

Il presente allegato entrain vigore il 1° gennaio 2019.

---

## 5. Obblighi di informazione della Fondazione

---

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, la Fondazione è tenuta a comunicare all'assicurato o al tribunale, su richiesta:

- a) l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione di uscita da dividere;
- b) la quota dell'aver di vecchiaia LPP rispetto all'intero avere dell'assicurato;
- c) se e in che misura la prestazione di uscita sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- d) l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- e) se e in che misura la prestazione di uscita o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- f) l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- g) se siano state versate liquidazioni in capitale;
- h) l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
- i) se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- j) l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario o alla beneficiaria di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;